



Regolamento per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni non dipendenti dell'Università di Pisa

[D.R. n. 361/2018 del 28 febbraio 2018 - Emanazione](#)

Titolo Disposizioni di carattere generale

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art.7, comma 5-*bis* e comma 6 del D.Lgs. 165/01, le procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni, non dipendenti dell'Università di Pisa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire la sussistenza dei requisiti di legittimità previsti dalla legge e da altre fonti normative per il loro conferimento da parte di pubbliche amministrazioni.
2. Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli artt. 2222 e 2230 del Codice civile, indipendentemente dalla qualità del prestatore d'opera, iscritto o meno a ordine o albo professionale, e indipendentemente dalla natura occasionale o temporanea della prestazione svolta.
3. La disciplina del presente Regolamento non si applica:
 - a) alle procedure per il conferimento di incarichi di insegnamento e per attività didattiche di cui all'art. 23 L. 240/2010, nonché di tutorato, di cui all'art.13 L. 341/1990 come disciplinati negli appositi regolamenti di Ateneo;
 - b) alle procedure di scelta del contraente previste per gli appalti di servizi dal D.Lgs. 50/2016.
4. La disciplina del presente Regolamento non si applica ai rapporti contrattuali relativi alle attività dirette all'apprendimento linguistico, disciplinati esclusivamente dalla normativa nazionale vigente.

Articolo 2 Incompatibilità

1. Non possono essere conferiti incarichi di lavoro autonomo, ai sensi del presente Regolamento, a coloro che non sono in possesso di particolare e comprovata specializzazione universitaria e che non sono in possesso di pregressa esperienza professionale nel settore oggetto dell'incarico. Ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore che possa garantire l'adempimento della prestazione richiesta, si prescinde dalla specializzazione universitaria in caso di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti ad ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica, nonché, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
2. Ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore che possa garantire l'adempimento della prestazione richiesta, si prescinde dalla specializzazione universitaria, anche:
 - per i contratti a supporto dell'attività didattica, aventi ad oggetto tutte le attività connesse e strumentali alla didattica frontale, compresa la didattica propedeutica e di recupero, da svolgersi

senza predeterminazione di orario e di luogo da parte dell'Università di Pisa, con esclusione di prestazione di qualunque attività di insegnamento;

- per i contratti a supporto dell'attività di ricerca, per attività di mero supporto tecnico connesse e strumentali a progetti e attività di ricerca.

3. Non possono essere affidati incarichi di lavoro autonomo al personale dipendente dell'Università di Pisa. Il personale dipendente può ottenere incarichi di insegnamento secondo la regolamentazione di Ateneo, munendosi, prima dell'accettazione dell'incarico, della necessaria autorizzazione, ove prevista da leggi e regolamenti.

4. Non possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo con l'Università di Pisa, per cinque anni dalla data di cessazione, gli ex dipendenti dell'Ateneo in pensione di anzianità che sono cessati volontariamente dal servizio rispetto al limite ordinamentale previsto per il pensionamento. Per gli ex dipendenti cessati dal servizio per limiti di età il conferimento dell'incarico è subordinato, in casi eccezionali di comprovata e spiccata professionalità, a delibera motivata del Consiglio di Amministrazione.

5. Gli specializzandi, i titolari di assegno di ricerca e i borsisti possono essere titolari di contratti di lavoro autonomo con l'Università di Pisa entro i limiti previsti dai rispettivi regolamenti e dalla legge.

6. Qualora l'incarico di lavoro autonomo sia affidato a dipendente di amministrazione pubblica diversa dall'Università di Pisa, soggetto al regime di autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, deve essere previamente acquisita l'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

Articolo 3

Procedure di affidamento degli incarichi di lavoro autonomo

1. L'affidamento degli incarichi di cui al presente Regolamento deve essere disposto previo espletamento di idonea procedura di valutazione comparativa che tenga in considerazione i seguenti elementi:

- a. qualificazione professionale;
- b. esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento;
- c. qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico;
- d. eventuali riduzioni sui tempi di realizzazione dell'attività e sul compenso;
- e. ulteriori elementi legati alla specificità dell'attività da svolgere.

2. In casi eccezionali, per prestazioni che abbiano carattere strettamente fiduciario e che possano essere svolte da un unico prestatore idoneo sul mercato e per i membri degli organi di controllo e dei nuclei di valutazione, l'incarico può essere conferito senza la procedura comparativa. Tali circostanze eccezionali devono essere documentate e ne deve essere dato atto nella deliberazione a contrarre. Si può altresì prescindere dalla procedura comparativa di cui al comma 1 per le prestazioni di natura occasionale, che comportino un impegno orario non superiore alle 8 ore. Si può altresì prescindere quando si intenda proporre l'attribuzione dell'incarico ad eminenti studiosi italiani o stranieri, noti per i riconoscimenti scientifici o professionali conseguiti a livello nazionale od internazionale nelle attività oggetto dell'incarico.

3. Tutte le procedure di valutazione di cui al comma 1 sono pubblicizzate, ai sensi del Regolamento di cui al D.R. 31 ottobre 2017, n. 55345, mediante affissione all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e pubblicazione nell'apposita sezione bandi e concorsi del sito web di Ateneo. Stessa forma di pubblicità è applicata ai nominativi dei soggetti incaricati.

Articolo 4 Forma degli incarichi e compensi

1. Gli incarichi di lavoro autonomo sono affidati mediante appositi contratti sottoscritti dalle parti o lettere di incarico inviate dal soggetto autorizzato al conferimento dell'incarico al collaboratore.
2. L'ammontare del compenso riconosciuto al collaboratore autonomo deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e all'eventuale utilizzazione di mezzi e strumenti propri, conformemente alle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di equo compenso.
3. Il pagamento del compenso avviene, previa acquisizione della documentazione idonea a comprovare l'attività svolta ed a verificare il buon esito dell'incarico al termine della collaborazione, o – se espressamente pattuito – in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico, anche mediante relazioni periodiche o brevi note sul lavoro effettuato sottoscritte o comunque approvate dal soggetto che ha conferito l'incarico.

Articolo 5 Divieto di proroga, sospensione del rapporto e recesso

1. I contratti di lavoro autonomo non possono essere prorogati né rinnovati né integrati.
2. Qualora sia concessa una dilazione nel termine di adempimento della prestazione prevista nel contratto, non può essere corrisposto alcun compenso aggiuntivo per il collaboratore. Se la realizzazione prevista non viene eseguita nel termine originariamente previsto o in quello successivamente individuato mediante dilazione autorizzata, o venga eseguita in misura ridotta, il collaboratore è responsabile per l'inadempimento. In questi casi l'Università di Pisa non corrisponde alcun compenso o, nel caso in cui la realizzazione parziale sia economicamente apprezzabile, corrisponde un compenso commisurato all'attività effettivamente svolta.
3. Il rapporto di lavoro autonomo può essere sospeso in presenza di malattia, infortunio e maternità, per ricominciare a decorrere quando la causa impeditiva sia cessata.
4. La dilazione del termine di cui al comma 2 o la sospensione del rapporto nelle ipotesi previste dal comma 3 sono disposte mediante provvedimento motivato del soggetto che ha conferito l'incarico da comunicare al collaboratore autonomo.
5. Le parti possono recedere prima della scadenza del contratto secondo le modalità previste nel contratto; in ogni caso si applicano le norme di cui agli artt. 2227 e 2228 del Codice civile.

Titolo II Contratti di lavoro autonomo

Articolo 6 Contratti di lavoro autonomo

1. I contratti di lavoro autonomo possono essere costituiti da rapporti di collaborazione temporanea od occasionale.
2. Si intende contratto temporaneo di collaborazione il contratto di lavoro autonomo avente ad oggetto rapporti di collaborazione temporanei che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, le cui modalità di esecuzione, pur essendo coordinate dal committente, non sono dallo stesso organizzate soprattutto con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro.
3. Si intende occasionale il contratto di lavoro autonomo che non è esercitato con i caratteri dell'abitudine, sistematicità e continuità.

Articolo 7

Procedure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo

1. Tutte le strutture dell'Ateneo interessate al conferimento di un incarico di lavoro autonomo, devono preventivamente adottare un apposito provvedimento; per l'amministrazione centrale i Dirigenti adottano la delibera a contrarre. Per le strutture didattiche, scientifiche o di servizio il provvedimento è costituito da una delibera del relativo consiglio o, sussistendone i presupposti, da un provvedimento di urgenza del Direttore/Presidente. In tutti i casi il provvedimento deve contenere:
 - a) l'obiettivo al quale è preordinato l'incarico da conferire corrispondente ad esigenze di carattere temporaneo ed eccezionali;
 - b) l'oggetto dell'incarico con espressa indicazione delle prestazioni che il collaboratore sarà chiamato a svolgere;
 - c) la particolare e comprovata specializzazione universitaria e/o professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico;
 - d) il periodo di riferimento e la misura del compenso che si ritiene congruo per l'incarico, nonché la cadenza periodica di erogazione della retribuzione;
 - e) le fonti di finanziamento sotto forma di fondi di Ateneo o fondi esterni.
2. Le strutture devono accertare l'impossibilità oggettiva di far fronte alla richiesta con il personale in servizio, a mezzo di interpello interno. A tal fine le singole strutture devono pubblicare all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e nell'apposita sezione bandi e concorsi del sito web di Ateneo, per almeno cinque giorni, un avviso diretto al personale interno contenente gli estremi dell'incarico richiesto.
3. Se sussistono tutte le condizioni per conferire l'incarico e non emergono adeguate professionalità interne da utilizzare, la struttura, ai sensi del Regolamento di cui al D.R. 31 ottobre 2017, n. 55345, provvede alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e nell'apposita sezione bandi e concorsi del sito web di Ateneo, per almeno dieci giorni, di un avviso di procedura comparativa per soggetti esterni.
4. L'avviso deve contenere: l'oggetto della prestazione, le attività di riferimento, la particolare specializzazione universitaria richiesta, la durata dell'incarico, la misura del compenso, i fondi per finanziare l'incarico nonché le modalità e il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
5. La procedura comparativa ha carattere informale e può basarsi sulla sola comparazione di *curricula*, così come prevedere eventualmente un colloquio conoscitivo con gli interessati. L'espletamento delle valutazioni comparative è di competenza del Direttore/Presidente della struttura, o del Dirigente (o di un loro delegato), coadiuvato da due docenti, o a seconda dell'oggetto della valutazione, da tecnici-amministrativi competenti nell'attività oggetto della collaborazione.
6. Ad esito della comparazione di cui ai commi precedenti deve essere predisposto un apposito verbale da cui risulti il soggetto idoneo al quale conferire l'incarico.
7. L'esito di ogni procedura sarà pubblicato, ai sensi del Regolamento di cui al D.R. 31 ottobre 2017, n. 55345, nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e nell'apposita sezione bandi e concorsi del sito web di Ateneo.

Articolo 8

Competenza e contenuto dell'atto deliberativo di conferimento dell'incarico di lavoro autonomo

1. Sulla base del verbale della commissione di cui all'articolo precedente, il Dirigente, o il Direttore/Presidente della struttura, con proprio provvedimento, conferisce l'incarico.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:

- 1) la durata, l'oggetto, la forma contrattuale e il compenso della collaborazione, nonché la periodicità di erogazione dello stesso;
- 2) le forme di verifica sullo svolgimento dell'incarico;
- 3) l'individuazione delle voci di bilancio su cui grava il costo complessivo dell'incarico;
- 4) le modalità seguite per l'individuazione del soggetto da incaricare, i suoi dati anagrafici, nonché la sua idoneità allo svolgimento dell'attività prevista.

Articolo 9

Pubblicazione incarichi di lavoro autonomo

1. È necessario pubblicare i dati relativi agli incarichi al momento della sottoscrizione del contratto sul sito Amministrazione trasparente così come previsto dal D.Lgs. 33/2013.
2. La pubblicazione dei dati dell'incarico e delle relative dichiarazioni, sono condizioni necessarie per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi.

Articolo 10

Copertura economico-finanziaria e pagamenti

1. I centri di costo presso i quali venga attivato un contratto di collaborazione temporanea provvedono a mettere a disposizione della Direzione del personale, tutti i fondi per il finanziamento dei compensi derivanti dal contratto di collaborazione, comprensivi di oneri fiscali e previdenziali, nonché ad effettuare la tempestiva e necessaria pubblicità dell'incarico, da effettuarsi subito dopo la stipulazione.
2. I pagamenti al collaboratore e le certificazioni fiscali previste sono disposti dalla Direzione del personale.
3. I contratti di collaborazione temporanea a valere sui trasferimenti da parte dell'Università, nonché sui fondi provenienti dal Miur, sono soggetti a specifiche limitazioni a carattere generale. A tal fine l'Amministrazione comunica annualmente il limite di spesa da non superare.
4. I contratti di collaborazione temporanea stipulati a valere su fondi esterni acquisiti autonomamente dalla struttura, ad esempio da conto terzi, Master e corsi di formazione, non sono soggetti alle limitazioni di cui sopra.
5. Qualora il contratto di lavoro autonomo abbia natura occasionale o riguardi prestazioni rese da libero professionista, i pagamenti sono disposti dalla Struttura che ha conferito l'incarico.

Titolo III

Norme finali

Articolo 11

Rinvio ad altre fonti

1. Per i contratti di cui al presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di lavoro autonomo e alle disposizioni regolamentari applicabili a particolari tipi di contratto e/o a particolari categorie di collaboratori.
2. Per gli adempimenti fiscali e previdenziali si applica la normativa vigente in relazione alla qualità del prestatore.

Articolo 12

Entrata in vigore, pubblicità, abrogazione di norme

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'Albo Ufficiale Informatico; esso abroga e sostituisce il Regolamento di cui al D.R. 29 maggio 2009 n. 7967.
2. I procedimenti per il conferimento di incarichi in corso alla data di pubblicazione del presente Regolamento continuano ad essere disciplinati dal Regolamento emanato con D.R. 29 maggio 2009 n. 7967.